

TAR Lazio, Sezione Roma - Sentenza 07/05/2004 n. 3904

legge 109/94 Articoli 2, 21 - Codici 2.1, 21.5

L'art. 21, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. concerne esclusivamente il settore dei lavori pubblici e non si applica agli appalti regolati solo dal D.Lgs. n. 157/1995.

Quest'ultimo, eccezion fatta per gli incarichi di progettazione, non pone regole particolari per la nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, né fa alcun rinvio, sul punto, alla citata legge quadro sui lavori pubblici.